

Relazione al regolamento:

- Il presente regolamento è articolato in capitoli e articoli come da allegato.

1. Il presente regolamento **stabilisce** i principi e le norme generali per la disciplina l'esercizio e lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e la concessione e gestione dei posteggi delle fiere e del mercato Comunale di Acquaviva Collecroce ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e SS. Di cui alla legge della Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 "*Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114*" e degli art.28 c. 15 DLgs.vo 114/98..

Le definizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono valide anche ai fini del presente regolamento;

2. **Le finalità** che si intendono perseguire con il presente regolamento sono:

- a) la valorizzazione, la salvaguardia e lo sviluppo del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- d) la promozione, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- g) libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art.41 della Costituzione nel rispetto dei principi contenuti dalla L.287 del 10-10-90.

3. **L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche** può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2.L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. **Il mercato è gestito dal Comune** che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.3 comma5 del presente regolamento.

5. Nell'area di mercato dovrà essere collocata una bacheca a vetro protetta da una rete metallica per le affissioni di atti, notizie e comunicazioni relative al mercato.

6. **Gli orari** di attività dei mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco2.

Il Sindaco, nello stabilire gli orari in materia di commercio su aree pubbliche, si attiene alle indicazioni prescritte stabilite all'art.31 della Legge regionale n°33 del 28 settembre 1999.

7. Caratteristiche delle attrezzature

Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm.; l'eventuale tendone, a copertura del banco, deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 2 m

I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.

È fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali,

operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente agli effetti di legge.

8. Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

9. Le **modalità di assegnazione dei posteggi** ed i criteri di priorità sono quelli previsti dagli artt. 24-29 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33

A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59 e successive

Assegnazione provvisoria di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, modifiche, vengono riservati i posteggi tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato all'orario fissato per l'inizio delle operazioni seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nel mercato;
- b) maggiore anzianità d'iscrizione nel registro imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n° 580 per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

10. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco - locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo.

11. Il calendario relativo allo svolgimento delle attività relative al mercato alle fiere ed al mercato coperto, sarà stabilita da apposita deliberazione di Giunta Municipale.

12. FIERE. Le disposizioni previste per il mercato si applicano, in quanto compatibili anche alle aree oggetto del presente articolo e si rimanda a quanto previsto dall'art. 29 L.R. 33/99 e seguenti.

13. Commercio in forma Itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma I della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 ed è consentito su tutte le strade del centro urbano.

14 Sanzioni – Revoca dell'autorizzazione

1. Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. vo 114/98 e art. 27 L.R. 33/99 e dal regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Inoltre, il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

15. La concessione per le **attività stagionali** può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.